NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRO I DANNI

Art. 24

Diniego dell'autorizzazione

l'autorizzazione non puo' essere rilasciata, oltre che nel caso in cui l'impresa non adempia, in tutto o in parte, alle condizioni di accesso richieste dai precedenti articoli quando:

1) l'impresa non provi di disporre effettivamente in Italia dei mezzi finanziari necessari per far fronte alle spese di cui al n. 2) del primo comma dell'articolo 20;

2) il programma di attivita', redatto in conformita' dell'articolo 20, non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice;

3) il rappresentante generale non risulti in possesso dei requisiti di idoneita' previsti nell'articolo 16, primo comma, lettera d). Ai fini della valutazione del programma di attivita' il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tiene conto del parere delle competenti autorita' di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale.

Versione in vigore dal 22 novembre 1986, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Estremi	Legge 10 giugno 1978, n. 295
Titolo	II — Condizioni di accesso
Capo	II — Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in altro stato membro della comunità economica europea
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-contro-i-danni/art-24-diniego-dell-autorizzazione/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it